

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE EURAFRICA CONSERVATION PROJECTS

Il giorno 1° febbraio 2024 alle ore 19:00, presso la sede legale in Via Colle Sant'Andrea 14, Colonna (RM), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Eurafrika Conservation Projects per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" e trasformazione dell'associazione in Organizzazione di Volontariato;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il Presidente dell'associazione, la Dr.ssa Elena Ramella Levis, la quale,

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti dieci Soci;
- che sono presenti tre membri del Consiglio Direttivo;

rileva

che l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. All'unanimità l'assemblea nomina quale Segretario il Dr. Federico Romani.

Il Presidente dell'associazione comunica che in relazione alla pratica di iscrizione al RUNTS è pervenuta una comunicazione da parte del preposto ufficio in merito alla necessità di modificare tre articoli dello Statuto sociale, nella fattispecie l'articolo 7, 9 e 10.

Pertanto, si è provveduto ad adeguare i predetti articoli secondo le indicazioni ricevute lasciando inalterato tutto il resto dello Statuto sociale che si è provveduto ad inoltrare ai soci. L'Assemblea ratifica la volontà espressa in precedenza di trasformare l'associazione in Organizzazione di Volontariato secondo la normativa introdotta dal nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e pertanto lo Statuto ricalca le disposizioni normative necessarie per tale tipo di organizzazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Elena Ramella Levis



Il Segretario

Federico Romani

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"Eurafrica Conservation Projects - ODV"** con sede legale nel Comune di Colonna (RM), mentre la sede operativa e la segreteria coincideranno con la domiciliazione professionale del Presidente.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" e adotta l'acronimo "ODV" che viene inserito negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dei punti d), e), f), g), h) e i) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le attività svolte saranno:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

L'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti nei settori sopra indicati.

Nell'ambito degli scopi istituzionali, l'associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Art. 3

Le attività di cui all'articolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 4

In particolare, l'Associazione ha come scopo di:

- a) svolgere attività per l'individuazione, protezione e tutela della biodiversità e dei luoghi che costituiscono patrimonio naturale informando la collettività con i mezzi che riterrà più appropriati;
- b) tutelare la diversità biologica e gli ecosistemi, nonché gli ambienti ed i beni paesaggistici;
- c) collaborare con altri sodalizi scientifici nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe, con musei, enti pubblici, Università e scuole;

- promuovere progetti di sensibilizzazione ed educazione sulle problematiche ambientali per un equilibrato rapporto uomo-natura;
- e) promuovere la lotta all'inquinamento ed all'uso irrazionale delle risorse;
 - f) promuovere l'istituzione di aree protette al fine di preservarne la valenza ambientale e paesaggistica;
 - g) promuovere interventi di conservazione delle specie animali, sia terrestri che acquatiche, con particolare attenzione a quelle che rientrano nelle categorie Lista Rossa IUCN 'vulnerabile', 'minacciate' e 'seriamente minacciate', con particolare attenzione alla fauna europea e africana;
 - h) combattere il commercio e la detenzione di animali e piante prelevati in natura, secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia;
 - i) programmare corsi a carattere divulgativo e scientifico rivolti alla conoscenza biologica e alla conservazione delle specie viventi e della natura in genere;
 - j) istituire mostre, incontri, convegni, ed altre manifestazioni aventi per scopo il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
 - k) creare un centro di raccolta di documentazione naturalistica di tipo informatico, visivo, sonoro, cartaceo e bibliografico liberamente accessibile da tutti i soci.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. L'associazione è costituita da un numero non inferiore a tre persone fisiche o da tre organizzazioni di volontariato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i soci onorari e i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che, per particolari meriti, pur essendo estranei all'Associazione, contribuiscono validamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci ordinari tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e fondazioni, ed altri organismi, condividendo gli scopi associativi, presentino domanda di ammissione, pagamento di eventuale quota associativa e siano accolti dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso ovvero i suoi eredi e/o legatari non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate o dei contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza di tutte le cariche attribuitegli.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere con apposito regolamento diverse categorie di soci (soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, soci onorari, soci aderenti, ecc...). Le diverse categorie di soci si differenzieranno solo per l'importo della quota associativa, o dell'eventuale esenzione da tale quota, in

... tanto a tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi e quelli discendenti dal presente Statuto.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: •

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo l'organo di controllo, tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

[Handwritten signature]

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc), a condizione che:

-sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e quando sia obbligatorio anche il bilancio sociale;
- elegge eventualmente l'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

In caso di decesso, dimissioni o assenza di un Consigliere, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare i soci onorari;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

... Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o dopo che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo. Viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, ma in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo è monocratico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Risorse economiche e Bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci negli stessi termini di cui sopra per la definitiva approvazione.

pia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D. Lgs 117/17.

Art. 15 - Distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore con fini analoghi che siano individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

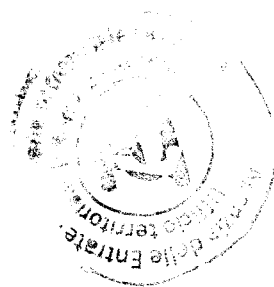
Enrico Rinaldini

Renzo Ferrero

Mario Cristoforo Forcella

Lucio Carretti

Lascia Melvia



Roberto

Raffaello Molteni

Alessandra Sisti

Sara Campagna

Carl Jean